



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICA A MEZZO PEC E CASELLA DEL DESTINATARIO
INATTIVA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 28/03/2025, n. 2581/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Di Lorenzo

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
- ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Notificazione a mezzo PEC – Indirizzo del destinatario non valido o
inattivo – Perfezionamento della notifica – Modalità.

Massima

In caso di notificazione della cartella esattoriale eseguita a mezzo PEC
(nella specie, nell'anno 2019), ove l'indirizzo del destinatario risulti non
valido o inattivo, la notifica si perfeziona, ai sensi dell'art. 60, comma 7,
del d.P.R. n. 600 del 1973, *ratione temporis* applicabile, mediante il
deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della
società InfoCamere, mediante pubblicazione, entro il secondo giorno
successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni e
l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto, senza necessità di un secondo invio dell'atto a
mezzo PEC.

Rif. normativi

d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26

d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60, comma 7

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 13/02/2025, n. 3703 (Rv. 674092 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 22/01/2025, n. 1621 (Rv. 673580 - 01) VEDI

Cass., Sez. U, 05/11/2024, n. 28452 (Rv. 672742 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. ...